



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 38 DEL 20-03-2020

N. 83 del Registro Generale

**Oggetto: VUS S.P.A. - GESTIONE SERVIZI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19
- ESECUZIONE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE - SUPERFICI STRADALI E
PAVIMENTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

DATO ATTO che occorre, al fine di contenere, per quanto possibile, il propagarsi del virus COVID-19, provvedere alla sanificazione delle strade mediante trattamento di pulizia/lavaggio delle superfici stradali e pavimentazioni urbane anche mediante l'utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio), per tutti i centri abitati del Comune;

DATO ATTO che le prestazioni di che trattasi rivestono carattere di estrema urgenza e si rende assolutamente indispensabile al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

DATO ATTO che, al fine di effettuare le prestazioni di che trattasi, è stata per le vie brevi interpellata la Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A., con sede in Via Antonio Busetti 38/40, - 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02569060540, ditta a cui il Comune di Vallo di Nera ha affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che la Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A., con nota inoltrata a questo Ente in data 20.03.2020 prot. 1214, ha comunicato di aver completato tutte le attività propedeutiche all'attivazione del servizio di che trattasi, precisando però che *“tali interventi straordinari sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi delle modalità convenzionali di pulizia delle strade e pertanto il relativo costo, non inserito nei corrispettivi piani finanziari anno 2020, è da ritenersi addizionale e quindi a Vs. carico”*;

QUANTIFICATA dall'Ufficio Tecnico Comunale la somma necessaria alla sanificazione delle strade mediante trattamento di pulizia/lavaggio delle superfici stradali e pavimentazioni urbane anche mediante l'utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio), per tutti i centri abitati del Comune, stimata in €. 2.000,00 IVA compresa;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, affidando il servizio di che trattasi alla Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A.;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: Z8E2C8BB63;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

VISTO il vigente il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 29 del 29.11.2013;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

DETERMINA

1) DI precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare *"...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

- 2) **DI** affidare alla Ditta Valle Umbra Servizi S.p.A., con sede in Via Antonio Busetti 38/40,– 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 02569060540, il servizio di sanificazione delle strade mediante trattamento di pulizia/lavaggio delle superfici stradali e pavimentazioni urbane anche mediante l'utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio), per tutti i centri abitati del Comune, per una somma complessiva stimata in €. 2.000,00 IVA compresa;
- 3) **DI** impegnare la somma necessaria pari ad €. 2.000,00 al Cap. 1600 art. 1 cod. 11.01-1.03.02.18.999 “Emergenza COVID-19 – Prestazioni di servizi” del Bilancio 2020-2022 anno di competenza 2020;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 03-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 20-04-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 20-04-2020

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 20-04-2020

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio